

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CORIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 IN DATA 27/04/2023

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E TARIFFE ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore ventuno e minuti quattro nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
COCTA EDOLA MADIA GUGANDIA G' 1	a)
COSTA FROLA MARIA SUSANNA - Sindaco	Sì
PICCA PICCON GIOVANNA - Consigliere	Sì
VIGO NATALE PIETRO - Consigliere	Sì
CHIADO' CAPONET GIACOMO - Consigliere	Sì
PERINO SAMUELE - Consigliere	Sì
MOLINAR MIN VALENTINA - Consigliere	Giust.
MASSA MICON DARIO - Consigliere	Sì
DE MARCO ANGELO - Consigliere	Sì
INDACO LUCA - Consigliere	Sì
MOTTA SERGIO - Consigliere	Sì
DETOMA ENRICO - Consigliere	Sì
TELESCA MARIA - Consigliere	Sì
QUERCIA DAMIANO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra DEL SORDO Dott.ssa Gaetana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra COSTA FROLA MARIA SUSANNA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Agenzia ha approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" per il secondo periodo regolatorio pluriennale 2022-2025, con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie ed una eventuale revisione infra-periodo nel caso di giustificati motivi;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Corio è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Considerato che il consorzio CISA quale Ente Territorialmente competente ha approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio CISA n. 11 del 13/04/2022 il PEF complessivo, sia per l'anno 2022 che per i successivi periodi 2023/2024/2025 e che le proiezioni 2023/2024/2025 con valore indicativo verranno riviste in sede di approvazione dei PEF per le singole annualità;

Esaminato il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023 assunto al protocollo comunale n. 2273 del 24/03/2023, predisposto dal Consorzio

Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA) di Ciriè, Ente territorialmente competente e soggetto Gestore, già integrato con i costi sostenuti dal Comune;

Considerato che il Comune di Corio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19/03/2022 ha delegato il servizio di gestione della Tariffa Raccolta rifiuti – TARI – all'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone con decorrenza dal 01/01/2022 e che la relativa gestione avviene in forza della Convenzione sottoscritta dall'Unione con la Società S.I.A. S.r.l;

Vista altresì la relazione di accompagnamento al PEF anno 2023 trasmessa dal CISA di Ciriè, pervenuta al protocollo comunale n. 2917 del 21/04/2023, contenente i costi del servizio di gestione dei rifiuti, diviso per singoli interventi e con la relativa ripartizione tra quota fissa e quota variabile, nonché tra utenze domestiche e utenze non domestiche, da cui risulta un costo complessivo di € 501.732,70 al netto della quota MIUR e della quota mercato (canone unico);

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023, quali risultano indicate nelle tabelle trasmesse con la nota prot. 2917 del 21/04/2023, unitamente alla relazione di accompagnamento 2023;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto piano che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe;

Viste le disposizioni stabilite nel Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione n. 16 in data 31/05/2022;

Visto in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamato, in particolare, l'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile in conformità al piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, contenuto nell'allegato "A" alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e

costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato A sopra citato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro categorie di utenze;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione di rifiuti, al netto della quota del MIUR corrisposta al comune per tassa raccolta rifiuti scuole e del gettito proveniente dalle utenze del mercato rientrato nella gestione del canone unico, introdotto a partire dal 2021, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato C della presente deliberazione il quale costituisce parte integrante del presente atto;

Visto l'art. 26, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, il quale stabilisce che "Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre consecutive, alle scadenze che verranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Torino) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto l'art. 3 comma 5-quinquies del decreto legge 228/2021, come convertito dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e il documento unico di programmazione semplificato (DUPS);

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. e s.m.i.;

Udito il seguente intervento:

- il Sindaco relaziona sull'argomento.

Il citato intervento, ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale non viene riportato nel presente provvedimento, non essendone stata formulata esplicita richiesta; esso comunque è integralmente registrato su compact disk, depositato presso il Palazzo Comunale e forma parte integrante della presente deliberazione.

Proceduto al voto con il seguente esito:

Presenti n. 12 Votanti n. 12 Astenuti: n. 0 Contrari: n. 0

Con n. 12 voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) anno 2023, trasmesso dal Gestore del Servizio, CISA (Consorzio Intercomunale di Servizi per l'ambiente), elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, contenuto nell'allegato A alla presente deliberazione che ne fa parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare la relazione di accompagnamento al PEF 2023, allegato B alla presente deliberazione che ne fa parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023, quali risultano indicate nelle tabelle trasmesse dal soggetto gestore del servizio, di cui all'allegato C della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 7) di trasmettere il presente atto e i suoi allegati al Consorzio CISA per i successivi e conseguenti adempimenti di competenza;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente, il Consiglio Comunale,

con successiva e separata votazione, con n. 12 voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese, dichiara per l'urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, T.U.EE.LL. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente F.to: COSTA FROLA MARIA SUSANNA Firmato digitalmente F.to: DEL SORDO Dott.ssa Gaetana

Copia analogica di documento informatico prodotta con il sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 13/11/2014).

Corio, lì 11-mag-2023

Il Segretario Generale DEL SORDO Dott.ssa Gaetana

		2023	
	Ambito t	ariffario: Con	sorzio CISA
COMUNE DI CORIO	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune		Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	53.692		53.692
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	81.497		81.497
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	25.650		25.650
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	180.733		180.733
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} 116,TV			-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}			-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}			_
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR			_
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	0,00	0,00	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR sc		1	
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,10	0,10
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR sc	34.284	0,33	34.284
	34.204		34.204
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot _{TV}			-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE			-
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	207.000		207.000
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	307.288	-	307.288
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	18.739		18.739
Costi dell'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	10./37	45.720	45.720
Costi generali di gestione CGG	36.343	43.720	36.343
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 30.343	26.924	26.924
Altri costi CO _{AL}	68.615	-	68.615
Costi comuni CC	104.958	72.644	177.602
Ammortamenti Amm	104.936	72.644	1/7.602
Accantonamenti Acc			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	_	
- di cui per crediti		_	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie			
Remunerazione del capitale investito netto R			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IIC}			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK proprietari			
Costi d'uso del capitale CK			
,	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO EXP 116,TF			-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ EXP TF			-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} 1F		<u> </u>	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC TF			-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		-	-
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA			
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	123.697	72.644	196.341
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	430.984	72.644	503.628
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	430.984	72.644	503.628

COMUNE DI CORIO



PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI – TARI

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 2023

SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
	GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
	FREQUENZA DI SVUOTAMENTO	5
	DATI SULLA RACCOLTA	5
3.	ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO	6
4.	DEFINIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	6
	LEGENDA COSTI VARIABILI	8
	LEGENDA COSTI FISSI	9
5.	ATTRIBUZIONE DELLE VOCI DI COSTO ALLA PARTE FISSA E ALLA PARTE VARIABILE	
	RIPARTIZIONE COSTI FISSI	
	RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI	10
6.	LE ENTRATE DA PREVEDERE PER IL 2023	11
	VOCI DA INSERIRE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PER LA COPERTURA DEI COSTI DE SETTORE RIFILITI) 11

1. PREMESSA

Con la Legge di Stabilità 2020, art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019 n. 160 (pubblicata in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 supplemento ordinario n. 45/L), è stata abrogata, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (cd. IUC) di cui all'art. 1, c. 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147, imposta che si componeva di una componente di natura patrimoniale, l'imposta municipale propria (IMU e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dalla modifica normativa la **TASSI SUI RIFIUTI (cd. TARI)** è rimasta invariata e continua ad essere disciplinata dalla art. 1 Legge 21 dicembre 2013 n. 147 (commi 639 e segg.). L'art. 1, c. 780, legge 160/2010, infatti, ha fatto salve le disposizioni della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che disciplinano questo tributo.

L'art. 1 comma 651 della legge 147/2013 prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999 n. 158. A partire dall'anno 2020, è entrata in vigore la regolamentazione del settore attribuita dal legislatore all'Agenzia ARERA fin dal 2018. L'Agenzia, con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF, ha approvato il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)", introducendo importanti e sostanziali modifiche a quanto precedentemente previsto e regolato dal succitato decreto.

La nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, definisce le modalità di redazione del Piano Finanziario e l'iter di approvazione che deve essere seguito dal Gestore del servizio integrato e dall'Ente Territorialmente Competente.

Con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) la stessa Agenzia ha approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" per il secondo periodo regolatorio pluriennale 2022-2025, con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie e una eventuale revisione infra-periodo nel caso si giustificati motivi.

Il Piano Finanziario incluso nella presente relazione è stato redatto seguendo la sopra citata procedura.

Il presente documento ha l'obiettivo di presentare il piano finanziario previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

A questo scopo, per costruire un piano metodologicamente fondato e coerente con la normativa, è necessario seguire un iter logico strutturato secondo quanto di seguito evidenziato.

Il primo passo consiste, quindi, nella definizione degli obiettivi di fondo che l'Amministrazione Comunale intende perseguire.

Successivamente l'analisi del sistema di gestione attuale porta a definire il programma degli interventi per raggiungere i suddetti obiettivi.

Scopo principale del Piano Finanziario è, l'individuazione degli investimenti programmati, la cui conoscenza è fondamentale per la determinazione della tariffa.

Ai sensi dell'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 e sue s.m.i. il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani validato dall'Ente Territoriale Competente.

2. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso cui l'Amministrazione Comunale definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.

Nel Comune di Corio lo smaltimento dei rifiuti viene effettuato secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in ottemperanza al contratto di servizio in essere con il Consorzio CISA.

La normativa vigente in materia prevede il raggiungimento di obiettivi decisamente ambiziosi sia in termini di raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata - 65% su base provinciale - sia di riduzione dei rifiuti in senso assoluto.

A partire da mese di luglio 2021, in base alle decisioni assunte a livello Consortile, il servizio di raccolta è espletato tramite gestione in-house da parte della Società SIA Srl, partecipata dai Comuni del Consorzio.

Il Comune di Corio, per l'anno di imposta 2023, continuerà ad applicare e riscuotere il tributo in proprio in base al metodo di calcolo presuntivo, avvalendosi dei servizi gestionali offerti dalla Società SIA Srl.

Qui di seguito si riporta l'organizzazione del servizio di raccolta per l'anno 2023:

- raccolta differenziata del vetro mediante raccolta domiciliare ogni 21 giorni, nella parte alta del Comune ogni 15 giorni;
- raccolta differenziata della carta mediante raccolta domiciliare con frequenza quindicinale;
- raccolta differenziata degli imballaggi in plastica/lattine/barattoli mediante raccolta domiciliare con frequenza quindicinale;
- raccolta indifferenziata del rifiuto secco non riciclabile mediante raccolta domiciliare con frequenza quindicinale, nella parte alta del Comune a cadenza settimanale;
- rifiuto differenziato organico mediante raccolta domiciliare con frequenza settimanale e intensificazione della frequenza di raccolta con cadenza bisettimanale nel periodo intercorrente tra la metà del mese di aprile e la metà del mese di settembre;
- raccolta di tutte le frazioni per le sole utenze commerciali selezionate e dedicate (scuole, ospedali, case di cura) che producono grandi quantitativi di rifiuto mediante raccolta domiciliare con frequenza personalizzata;
- raccolta differenziata degli imballaggi in cartone mediante deposito del rifiuto a terra presso alcuni punti di raccolta prestabiliti con l'Amministrazione e frequenza di raccolta settimanale.

FREQUENZA DI SVUOTAMENTO

Il servizio di raccolta è fornito a n. 2.770 utenze domestiche e n. 95 utenze non domestiche con le seguenti modalità:

TIPO DI RACCOLTA	frequenza
Indifferenziato	Ogni 15 giorni
Indinerenzialo	Ogni 7 giorni (nella parte alta del Comune)
Organico	Ogni 7 giorni (da gennaio a metà aprile e da metà settembre a dicembre)
Organico	Bisettimanale (da metà aprile a metà settembre)
Carta	Ogni 15 giorni
Cartone	Ogni 7 giorni (a richiesta presso 27 punti di raccolta) Frequenza personalizzata (per le utenze selezionate e dedicate)
Vetro	Ogni 21 giorni Ogni 15 giorni (nella parte alta del Comune)
Imballaggi in plastica e lattine	Ogni 15 giorni

SISTEMA DI RACCOLTA INTEGRATA – ALTRI SERVIZI	frequenze annue
Servizio raccolta ingombranti	12
Servizio raccolta pile esauste	Su chiamata
Servizio raccolta farmaci scaduti	Su chiamata
Servizio raccolta rifiuti abbandonati	Su chiamata
Servizio raccolta carcasse animali	Su chiamata
Servizio raccolta sfalci e ramaglie	servizio a pagamento
Servizio lavaggio contenitori	2 per i contenitori dei rifiuti organici 2 per i contenitori dei rifiuti indifferenziati 1 per i contenitori del vetro
Servizio spazzamento manuale e cestini Servizio spazzamento meccanizzato	52 (4 zone a rotazione) 0
Servizio pulizia e raccolta differenziata c/o manifestazioni	0
Servizio pulizia area mercato	0

DATI SULLA RACCOLTA

Abitanti al 31/12/2022 n. 3.048

Descrizione	Quantità (tonnellate)	Percentuale	Produzione abitante/anno (Kg)	Produzione abitante /giorno (Kg)
Rifiuto al termovalorizzatore	598,54	45,69%	196,37	0,538
Rifiuto a recupero	711,43	54,31%	233,41	0,639
Totale	1.309,97	100,00%		

3. ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO

Il Metodo Tariffario (MTR-2) del servizio integrato di gestione dei Rifiuti approvato dall'Agenzia ARERA con la deliberazione n. 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ha come obiettivo la predisposizione del PEF a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento dei vari gestori, con particolare attenzione al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.

Questi oneri sono quindi proiettati all'anno di riferimento a partire dai costi del PEF 2022 e rappresentano il tetto massimo ai costi applicabili.

Il tasso di inflazione, che negli anni precedenti non incideva sui costi del PEF, per il 2023, con decisione assembleare, è stato applicato sui costi dei servizi di raccolta per un parziale adeguamento all'inflazione media annuale prevista.

In base alle analisi svolte, sia i costi storici proposti dal Consorzio che i costi esposti nel piano finanziario incluso alla presente per l'anno 2023, rispettano i requisiti richiesti dal suddetto metodo tariffario rifiuti ARERA.

4. DEFINIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

In base alla delibera ARERA MTR-2 citata in premessa, il CAV CISA, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha provveduto, nell'anno 2022, ad inoltrare all'Autorità stessa il proprio PEF quadriennale per gli anni 2022-2025. In base all'articolo 8.5 della delibera MTR-2, ARERA ha previsto un'eventuale revisione infraperiodo della predisposizione tariffaria a cadenza biennale, tramite procedura partecipata dal gestore e presentazione di motivata istanza di revisione.

Sulla base di quanto sopra, con decisione assembleare Assemblea, il Consorzio CISA, in qualità di gestore del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani, ha approvato le modalità di addebito ai Comuni dei costi per l'esercizio 2023, elaborate al fine di limitare il significativo impatto derivante dai fenomeni inflattivi in corso (anche con riferimento alle tariffe di conferimento agli impianti) e ha definito la modalità di stesura del PEF 2023 al fine di mantenere il costo totale in linea con l'importo già comunicato all'Autorità.

Per questo motivo, gli importi contenuti nel PEF 2023 sono stati aggiornati a partire dai corrispondenti importi del PEF 2022.

I costi di gestione sono composti dai costi di gestione dei servizi che riguardano i rifiuti indifferenziati sommati ai costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata.

I costi di raccolta dei materiali sono quelli contenuti nel contratto di affidamento del servizio alla società SIA Srl.

Per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato è stato considerato il costo provvisorio per l'anno 2023 previsto dall'Autorità d'Ambito per l'impianto di incenerimento TRM di Torino, pari a € 114,81/T oltre ai contributi, previsti come segue:

- € 2.5/T per contributo comunale:
- € 1/T contributo ATO oltre a € 0,15/abitante al 31 dicembre 2022.

I costi così come esposti sono complessivi e non analitici, in quanto il Consorzio CISA, per conto del Comune di Corio, ha affidato i servizi in appalto e conseguentemente la disaggregazione dei costi per singole voci non è disponibile.

PIANO FINANZIARIO TARI

I costi di gestione e riscossione della tassa rifiuti sono relativi alle spese per la gestione svolta dalla società SIA Srl mediante apposita convenzione.

Come previsto dal MTR-2, i costi complessivi ripartiti comprendono sia i costi sostenuti dal Gestore del servizio integrato (Consorzio CISA), sia i costi sostenuti dal Comune.

		2023	
	Ambito to	ıriffario: Cor	sorzio CISA
COMUNE DI CORIO	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	53.692		53.692
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	81.497		81.497
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	25.650		25.650
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	180.733		180.733
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO EXP 116,TV			-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9,2 del MTR-2 CQ EXP _{TV}			-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}			-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-		-
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)			-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR sc	1		
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+\alpha)	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	34.284		34.284
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot ry	-		-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARIE VARIABILE	-		-
Recupero delta (Στα-Στιπαχ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-		
TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Ri	if 307.288	_	307.288
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	18.739	-	18.739
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	45.720	45.720
Costi generali di gestione CGG	36.343	-	36.343
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	26.924	26.924
Altri costi CO AL	68.615	-	68.615
Costi comuni CC	104.958	72.644	177.602
Ammortamenti Amm	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche			-
- di cui per crediti		-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento			-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie			-
Remunerazione del capitale investito netto R			-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R uc			-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK proprietari			-
Costi d'uso del capitale CK	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO EXP 116.TF			-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	1		-
Costi operativi incentiv anti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} TE	1		-
Componente a conquaglio relativa ai costi fissi RC TF	+		_
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-		
Recupero delta (Στα-Στπαχ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	+		-
That totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	123,697	72.644	196.341
The familian retained and component areas in the dopo to delight of the Air. No del. 369/2021/K/Kil	120.077	72.044	170.041
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	430.984	72.644	503.628

All'importo totale sopraindicato sono state detratte la quota relativa al contributo erogato dal MIUR per le scuole pubbliche e la quota degli incassi derivanti dal canone unico per le utenze del mercato, sottratte in proporzione dai costi fissi e dai costi variabili:

PIANO FINANZIARIO TARI

QUOTA MIUR	€	1.193,46
QUOTA MERCATO (CANONE UNICO)	€	702,28
TOTALE DA SOTTRARRE	€	1.895,74

QUOTA DA SOTTRARRE	€	1.895,74	
QUOTA DA SOTTRARRE DAI COSTI VARIABILI	€	1.156,68	61,01%
QUOTA DA SOTTRARRE DAI COSTI FISSI	€	739,06	38,99%

Il costo totale del servizio nel Comune di Corio è quindi il seguente:

€ 501.732,70.

Legenda costi variabili

- *CRT* a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.3;
- *CTSa* è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.4;
- *CTRa* è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.6;
- *CRDa* è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.5;
- CO116,TV,aexp è la componente di costo variabile di cui al comma 9.1, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
- *CQTV*,*aexp* è la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri variabili aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio;
- *COITV*, aexp è la componente, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri variabili attesi connessi al conseguimento di *target* riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, secondo quanto previsto dal comma 9.3 e dall'Articolo 10;
- ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza;
- *ba* è il fattore di *sharing* dei proventi, il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;

PIANO FINANZIARIO TARI

- *ARsc,a* è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;
- $ba(1+\omega a)$ è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai predetti sistemi collettivi di *compliance*, dove ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente secondo quanto previsto al successivo Articolo 3;
- *RCtot TV,a* è la componente a conguaglio di cui all'Articolo 18 relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a: ∑ TVa

Legenda costi fissi

- *CSLa* è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 7 e al comma 8.2;
- *CCa* sono i costi comuni di cui all'Articolo 7 e all'Articolo 11;
- CKa sono i costi d'uso del capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- *CO*116,*TF*,*aexp* è la componente di costo fisso di cui al comma 9.1, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
- *CQTF*, *aexp* è la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri fissi aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio;
- *COITF*, *aexp* è la componente, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri fissi attesi connessi al conseguimento di *target* riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, secondo quanto previsto dal comma 9.3 e dall'Articolo 10:
- *RCtot TF*,*a* è la componente a conguaglio di cui all'Articolo 19 relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a: $\sum TFa$

5. ATTRIBUZIONE DELLE VOCI DI COSTO ALLA PARTE FISSA E ALLA PARTE VARIABILE

I costi così come esposti sono complessivi e non analitici, in quanto il Consorzio CISA, per conto del Comune di Corio, ha affidato i servizi in appalto e conseguentemente la disaggregazione dei costi per singole voci non è disponibile.

Ad oggi la ripartizione dei costi, applicando il metodo MTR-2, risulta essere del 38,99% per i costi fissi e del 61,01% per i costi varabili:

COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	TOTALE COSTI
€ 195.601,49	€ 306.131,20	€ 501.732,70
38,99 %	61,01 %	100 %

Un elemento importante nella definizione delle tariffe è la percentuale di attribuzione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche.

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

La ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche è pari al rapporto tra il numero delle utenze di ciascun tipo e il totale delle utenze:

	Numero	Percentuale
Utenze domestiche	2.770	96,68%
Utenze non domestiche	95	3,32%
TOTALE	2.865	100%

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

La ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche è calcolata in base al rapporto tra la produzione potenziale di rifiuto in kg/mq per ciascun tipo sul totale dei rifiuti annuali:

	Kg di rifiuto prodotti	Percentuale
Utenze domestiche	1.270.995,01	97,02%
Utenze non domestiche	38.974,99	2,98%
TOTALE	1.309.970,00	100%

La suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche in base ai criteri sopra esposti è la seguente:

	Costi fissi	Costi variabili Totale in euro		% ripartizione costi
Ut. domestiche	€ 190.124,65	€ 267.497,45	€ 457.622,10	61%
Ut. non domestiche	€ 5.476,84	€ 38.633,76	€ 44.110,60	39%
TOTALE	€ 195.601,49	€ 306.131,21	€ 501.732,70	100%
% ripartizione	DOM 97% - NDOM 3%	DOM 87% - NDOM 13%		

6. LE ENTRATE DA PREVEDERE PER IL 2023

I costi 2023 sono quelli derivanti dalle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e dai costi derivanti dalle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. I costi relativi alle riduzioni della TARI previste all'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione del tributo, rimangono come da regolamento a carico del bilancio comunale.

La TARI è considerata al netto del tributo ambientale a favore della Città Metropolitana di Torino (5%).

Le tabelle allegate rappresentano le tariffe elaborate per l'anno 2023 a copertura del gettito previsto dal piano Economico finanziario.

ALLEGATO-1-Tariffe 2023 Corio.pdf

7. VOCI DA INSERIRE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 PER LA COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SETTORE RIFIUTI

Nel bilancio di previsione 2023, si dovrà allegare il Piano Finanziario della gestione dei rifiuti, con l'esplicitazione e l'evidenziazione delle voci di costi del settore con le modalità previste dalla legge, dando atto che il tributo coprirà il 100% dei costi ad eccezione dei casi sociali che saranno interamente a carico del bilancio comunale.

Per l'anno 2023 la ripartizione dei costi tra le categorie è la seguente:

COSTI FISSI

utenze domestiche : 97,20 %utenze non domestiche : 2,80 %

COSTI VARIABILI

utenze domestiche : 87,38 %utenze non domestiche : 12,62 %

Comune di CORIO

TARIFFE TARI ANNO 2023

Comune con meno di 5.000 abitanti

NUMERO COMPONENTI	KA APPLICATO	KB APPLICATO	PARTE FISSA A MQ	PARTE VARIABILE
1 COMPONENTE	0,84	0,80	0,5182	59,1047
2 COMPONENTI	0,98	1,60	0,6045	118,2094
3 COMPONENTI	1,08	2,05	0,6662	151,4557
4 COMPONENTI	1,16	2,60	0,7155	192,0902
5 COMPONENTI	1,24	3,25	0,7649	240,1128
6 COMPONENTI O PIÙ	1,30	3,75	0,8019	277,0532
ATTIVITÀ	KC APPLICATO	KD APPLICATO	PARTE FISSA A MQ	PARTE VARIABILE A MQ
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,5	0,0976	0,7149
Campeggi, distributori di carburanti	0,43	3,5	0,2042	1,3574
Stabilimenti balneari	0,6	4,9	0,1158	0,8691
4. Esposizioni, autosaloni	0,88	7,21	0,0915	0,6542
5. Alberghi con ristorante	0,64	5,22	0,3262	2,1985
Alberghi senza ristoranti	0,51	4,22	0,2439	1,0357
7. Case di cura e di riposo	1,64	13,45	0,2896	1,8527
Uffici, agenzie, studi professionali	1,08	8,88	0,3048	1,9929
Banche ed istituti di credito	1,25	10,22	0,1677	1,0701
10. Negozi di abbigliamento, calzature libreria, cartoleria, ferramenta	1,29	10,55	0,2652	1,7967
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45	0,3262	2,3037
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,	0,61	5,03	0,2195	1,5537
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55	0,2805	1,8948
14. Attività industriali con capannoni di produzione	1,8	14,78	0,1311	1,0888
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,83	6,81	0,1677	1,3504
16. Ristoranti, trattorie,osterie, pizzerie	1,78	14,58	1,4754	10,7053
17. Bar, caffè, pasticceria	1,48	12,12	1,1096	8,4343
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,03	8,48	0,5365	3,7172
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,41	11,55	0,4695	3,5396
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,92	7,53	1,8474	14,0486
21. Discoteche, night club	1,09	8,91	0,3170	2,3317